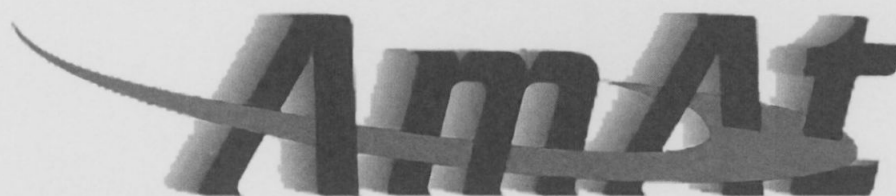


159



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 248

FANGLI GIUSEPPE

INCARICHI LEGALI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	248	28/01/2022			20.780,48

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

FANELLI GIUSEPPE

VIA FIRENZE, 40

74023 GROTTAGLIE (TA)

Partita IVA: 01726750738 C.F. FNLGPP61D19E205R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventimilasettecentoottanta e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA WIDIBA (ON LINE DI MPS)

IBAN: IT56N0344214239000051767208

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTROVERSIA CONSIGLIO DI STATO-APPELLO CAUTELARE C. FULMINE SRL

PAGAMENTO FATTURE N.

3, 2, 4

20220000284754

IMPORTO LORDO	20.780,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20.780,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	20.780,48	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FANOLI AVV. GIUSEPPE

CP

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000284754

Identificativo Pagamento: 248

Importo: 20780,48 €

Codice Fiscale: FNLGPP61D19E205R

Data Inserimento: 28/01/2022 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visti
31/1/22
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6543800004 Data SDI: 19/01/2022 20:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Avv. Giuseppe Antonio FANELLI Via Firenze n.40 74023 - Grottaglie - TA - IT P.IVA: IT01726750738 Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

1059/22
28/1/22

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3	2022-01-19	EUR 9.046,54
Causale			
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. Mastropiero - compenso e spese generali di studio			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. Mastropiero - compenso e spese generali di studio	1	7.130,00	7.130,00	SI	22 %

Dati Ritenuta			
Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	1.426,00	20 %	A

Dati Cassa Previdenziale						
Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	285,20	7.130,00	22 %		

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	7.415,20	1.631,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-19	EUR 7.620,54	Banca Widiba	IT56N0344214239000051767208

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001odo9h

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 24
DATA DI REGISTR.	20 GEN. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6543800004 Data SDI: 19/01/2022 20:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Avv. Giuseppe Antonio FANELLI Via Firenze n.40 74023 - Grottaglie - TA - IT P.IVA: IT01726750738 Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	3	2022-01-19	EUR 9.046,54

Causale

controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. Mastropiero - compenso e spese generali di studio

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. Mastropiero - compenso e spese generali di studio	1	7.130,00	7.130,00	SI	22 %

Dati Ritenuta

Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	1.426,00	20 %	A

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	285,20	7.130,00	22 %		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	7.415,20	1.631,34

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

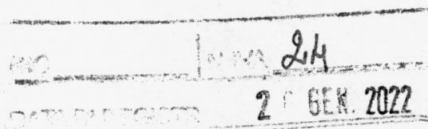
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-19	EUR 7.620,54	Banca Widiba	IT56N0344214239000051767208

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001odo9h

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 GEN 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del 17/09/2020 Prot. 14435

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

26/01/2022

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Rep. 675



UAG

Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
74023 GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di rappresentare la Società convenuta in giudizio, presso il Tribunale di Taranto, dalla sig.ra Lucia Mastropiero, ex dipendente del civico Ente, che in passato, in costanza del proprio rapporto di lavoro, ha rivestito la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. La sig.ra Mastropiero è rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Molendini. Il ricorso è finalizzato, in via principale a ottenere la percezione dei compensi e delle relative indennità di fine mandato, maturati per avere ricoperto in costanza di rapporto di lavoro, detta carica.

Il ricorso è stato assunto al protocollo il 31/08/2020. L'udienza di comparizione è stata fissata il giorno 03 dicembre 2020.

Le competenze legali in suo favore saranno definite, come da preventivo che sarà sua cura trasmettere a stretto giro di posta

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

- 1) curriculum vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) il rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto);
- 4) copia della polizza assicurativa professionale.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

Fanelli

IL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

Allegati: Ricorso, Modulo autocertificazione.

pagaro 26-01-2022. Rup 675/2020
P. IVA 24-01-2022

can

AVV. GIUSEPPE A. FANELLI

Preg.ma Signora Avv. Giorgia GIRA Presidente dell'AMAT S.p.A.

Mastropierro c. **AMAT S.p.A.** e altro

(Tribunale di Taranto n.5450/2020 – resistenza pagamento compenso consigliere Cd'A)

Con riferimento all'oggetto, a seguito del conferimento di incarico per resistere alle pretese della Mastropierro, trasmetto il seguente preventivo, redatto sulla base dei **valori minimi** dello scaglione di riferimento, con riduzione del 20%.

Descrizione	importo
Fase di studio	1.215
Fase introduttiva	775
Fase istruttoria e/o di trattazione	3.780
Fase decisionale	2.025
Totali	7.795
riduzione del 20%	- 1.559
importo ridotto	6.236
importo arrotondato per difetto	6.200

In definitiva, l'importo preteso è di € 6.200,00, oltre spese generali di studio, contributo previdenziale e i.v.a. nelle misure di Legge.

Quanto al rischio di soccombenza, lo stesso viene prudenzialmente stimato in scarsamente possibile.

Allego *curriculum vitae*, dichiarazione relativa a incarichi e polizza assicurativa in corso.

A completa disposizione dell'Ente per ogni chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

f.to digitalmente da Avv. Giuseppe A. FANELLI

**FANELLI
GIUSEPPE
ANTONIO
08.10.2020
08:05:13 UTC**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: mastropierro c. amat e altro

Mittente: "Per conto di: fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 29/10/2021, 10.13

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/10/2021 alle ore 10:13:22 (+0200) il messaggio "mastropierro c. amat e altro" è stato inviato da "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 070A9F72.00D289EC.CB1C4D49.CB00DA13.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 29/10/2021 at 10:13:22 (+0200) the message "mastropierro c. amat e altro" was sent by "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 070A9F72.00D289EC.CB1C4D49.CB00DA13.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: mastropierro c. amat e altro

Mittente: GIUSEPPE FANELLI <fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it>

Data: 29/10/2021, 10.13

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

Ill.ma Signora Avv. Giorgia GIRA, Presidente dell'AMAT di Taranto

Ho il piacere di comunicare che, con l'allegata ordinanza, integralmente accogliendo l'eccezione in tal senso sollevata dallo scrivente, il Tribunale del Lavoro di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a trattare della domanda proposta dalla Mastropierro, assegnando alla stessa termine di 30 giorni per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari.

Riservo di comunicare gli ulteriori sviluppi della vicenda, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

—Allegati:

postacert.eml

259 kB

8320482s.pdf

188 kB

datacert.xml

866 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020246/2021 del 02/11/2021 12:31:09



TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI,

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28 ottobre 2021, nel giudizio promosso da:

MASTROPIERRO Lucia, rappresentata e difesa dall' avv. Alfredo MOLENDINI

CONTRO

COMUNE DI TARANTO, – in persona del Sindaco *pro tempore* – Rinaldo Melucci – e del Dirigente *pro tempore* della Servizio Affari Legali e Avvocatura del Comune di Taranto – rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria BUCCOLIERO

Nonché CONTRO

AZIENDA PER LA MOBILITA' DELL'AREA DI TARANTO – AMAT S.P.A., in persona del Presidente *pro tempore*, rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe A. FANELLI

OSSERVA

- **considerato** che, nella presente controversia, la ricorrente ha agito in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto s.p.a. (A.M.A.T.) al fine di sentir dichiarare in proprio favore il diritto alla percezione dei compensi e delle indennità di fine mandato, maturati esclusivamente in conseguenza del predetto incarico ricoperto dal 2012 al 2017;
- **osservato** che l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto s.p.a. ha sollevato eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale specializzato in materia di impresa, in quanto il rapporto atterrebbe al "rapporto di società" intercorrente tra società ed amministratori, come tale estraneo al novero di quelli ricompresi nell'art. 409 c.p.c. devoluti alla competenza del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro;
- **rilevato** che il tema – che ha immediata rilevanza pratica nel caso di specie - inerente la natura del rapporto intercorrente tra l'amministratore e la propria società è oggetto di dibattito pluriennale sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale; **che** pertanto dall'adesione all'una **teoria cd. organica** – secondo la quale l'amministratore sarebbe un organo necessario della società, dal momento che la



rappresenta e ne esprime la volontà (immedesimazione organica), con conseguente assenza di una dualità delle posizioni ovvero di eventuale conflitto di interessi e con l'evidente impossibilità di configurare un rapporto di natura patrimoniale tra l'amministratore e la società (ivi incluso il rapporto di subordinazione o di parasubordinazione) – ovvero all'altra **teoria cd. contrattualistica** – la quale ritiene che vi sia distinzione tra i due soggetti, tanto da intercorrere un vero e proprio contratto avente ad oggetto la erogazione di servizi da parte dell'amministratore a favore della società a fronte della corresponsione di un compenso – discende la decisione in ordine rispettivamente alla esclusione o meno della competenza del giudice adito quale giudice del lavoro;

- **rilevato** altresì che rispetto alla prima fondamentale pronuncia (Cassazione SS.UU. 10680/1994) - con la quale la Suprema Corte ha affermato che la controversia in cui l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro ex articolo 409, n. 3, Cpc - l'evoluzione giurisprudenziale è giunta (a seguito della evoluzione normativa) a una profonda rivisitazione del rapporto amministratore/società, e che pertanto tutta la giurisprudenza costruita attorno alla pronuncia delle SS.UU. 10680/1994 *«non è più compatibile con il citato intervento legislativo che, appunto, ha attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari, nella loro complessità, che coinvolgano amministratori e società, rendendo ormai irrilevante la distinzione fra l'attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società»* (Cassazione SS.UU. 1545/2017); **che** tale conclusione è stata altresì ribadita anche da altre sentenze di legittimità (Ordinanza n. 14369/2015) che hanno pienamente aderito alla teoria dell'immedesimazione organica (Ordinanza n. 13956/2016) ribadendo che tale rapporto è rapporto "di società" perchè serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. 22046/14), né tantomeno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (SS.UU. 1545/2017); **che** l'unico spazio che eventualmente residua alla possibilità di configurare la competenza del giudice del lavoro concerne i casi in cui *«tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, si instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera»* da accertare in concreto attraverso *«l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico»* (S.U. 1545/2017; Ord. 345/2020);
- **considerato** che, nel caso di specie, nessun altro parallelo e diverso rapporto – suscettibile di assumere le caratteristiche predette – è individuabile e che, pertanto, la ricorrente agisce in qualità di amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell'ente (ossia



come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali);

- ritenuto, in definitiva, che debba effettivamente prendersi atto della incompetenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alla presente controversia, non rientrando nelle materie assegnate al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 cpc, rilevandosi la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari (territorialmente competente perché avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168);
- ritenuto che la novità della questione costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio;

P.Q.M.

- 1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo la controversia attribuita alla competenza del Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di imprese;
- 2) visti gli artt. 44 e 50 c.p.c., assegna il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
- 3) dichiara compensate le spese del presente giudizio;
- 4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Taranto, **28 ottobre 2021.**

Il Tribunale - giudice del lavoro

dott.ssa Giulia VIESTI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6543768330 Data SDI: 19/01/2022 20:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Avv. Giuseppe Antonio FANELLI Via Firenze n.40 74023 - Grottaglie - TA - IT P.IVA: IT01726750738 Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

15/9/22
28/1/22

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2	2022-01-19	EUR 5.544,66
Causale			
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. G. Perrini - compenso e spese generali di studio			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. G. Perrini - compenso e spese generali di studio	1	4.370,00	4.370,00	SI	22 %

Dati Ritenuta

Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	874,00	20 %	A

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	174,80	4.370,00	22 %		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	4.544,80	999,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-19	EUR 4.670,66	Banca Widiba	IT56N0344214239000051767208

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001odo39

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 23
DATA DI REGISTR.	20 GEN. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6543768330 Data SDI: 19/01/2022 20:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Avv. Giuseppe Antonio FANELLI Via Firenze n.40 74023 - Grottaglie - TA - IT P.IVA: IT01726750738 Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2	2022-01-19	EUR 5.544,66
Causale			
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. G. Perrini - compenso e spese generali di studio			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
controversia Tribunale del lavoro di Taranto c. G. Perrini - compenso e spese generali di studio	1	4.370,00	4.370,00	SI	22 %

Dati Ritenuta

Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	874,00	20 %	A

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	174.80	4.370,00	22 %		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	4.544,80	999,86

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

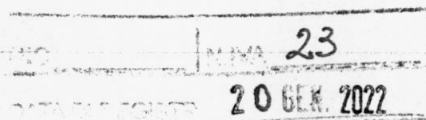
NOTE:

Versione Style 2.9.0
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-19	EUR 4.670,66	Banca Widiba	IT56N0344214239000051767208

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001odo39

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 GEN 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del 14-04-2021 Prot. 6457

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

26-01-2022

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Rip 718



UAG

Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
74023 GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: Conferimento incarico – parti AMAT S.p.A. c/Perrini Giorgio.

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di rappresentare la Società nel giudizio promosso dal sig. Perrini Giorgio, rappresentato dagli avvocati Scapati e Scarano, in continuità ai precedenti incarichi.

L'udienza è fissata per il giorno 14/05/2021 – dott. Cosimo Magazzino.

Le competenze legali in suo favore saranno definite, come da preventivo che sarà sua cura trasmettere a stretto giro di posta.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

- 1) curriculum vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) il rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto);
- 4) copia della polizza assicurativa professionale.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

Allegati: Modulo autocertificazione - ricorso

pagato Registro IVA 23 del 20-01-2022 Rp 718/2021

AVV. GIUSEPPE A. FANELLI

Preg.ma Signora avv. Giorgia GIRA Presidente dell'AMAT S.p.A.

Perrini c. **AMAT S.p.A.**

(Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro)

Con riferimento all'oggetto, a seguito di Vostra richiesta di preventivo per la costituzione in giudizio, in relazione alle giuste esigenze di codesta Amministrazione di contenere la relativa spesa, visti i rapporti con la stessa, ritengo di poter applicare i **valori minimi** dello scaglione fino a 52.000 € delle cause di lavoro, con riduzione del 20% e arrotondamento per difetto.

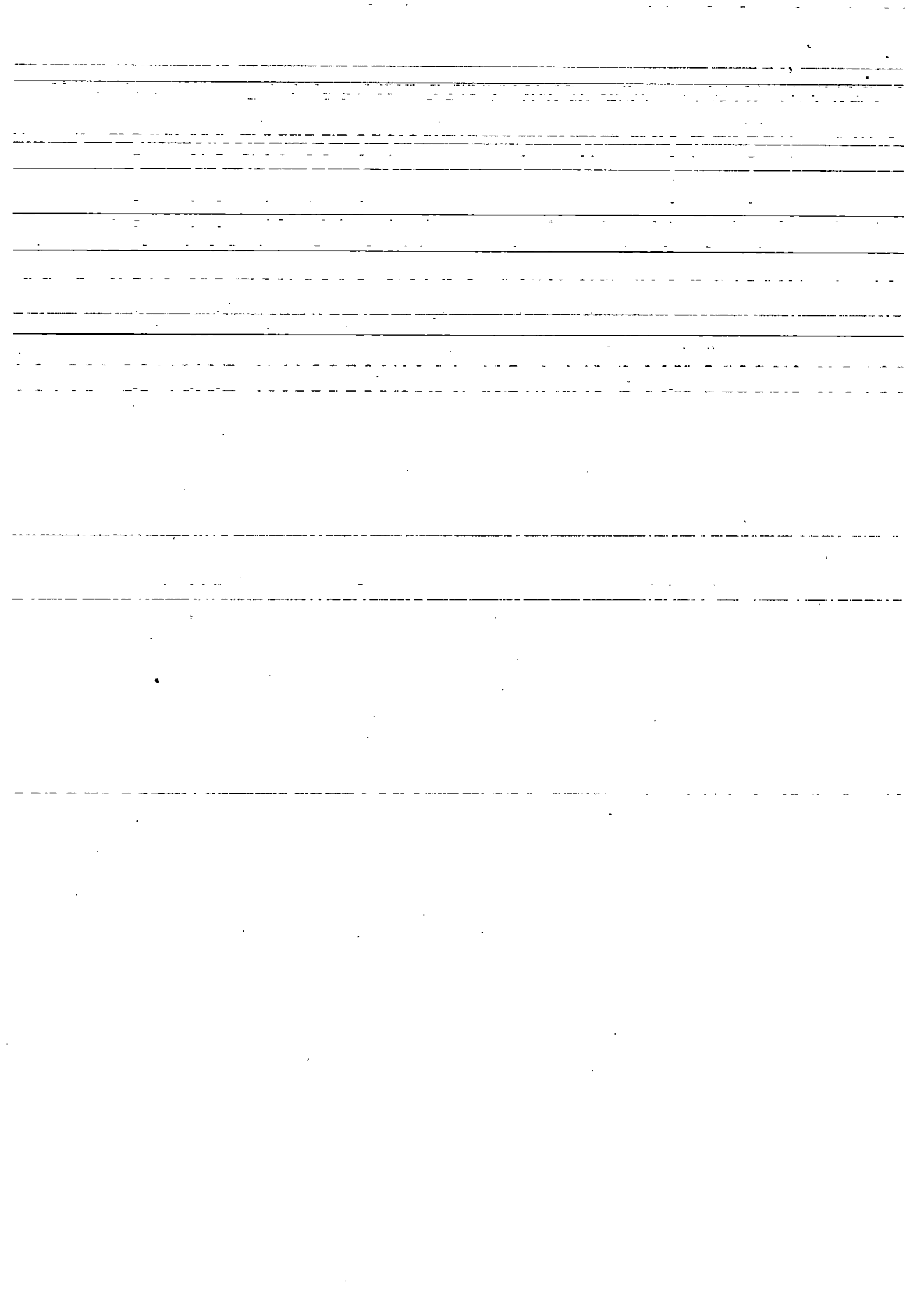
Descrizione	importo
Fase di studio	1.545
Fase introduttiva	573
Fase istruttoria e/o di trattazione	1.253
Fase decisionale	1.395
Totali	4.766
- 20%	- 953,20
compenso	3.812,80
Importo arrotondato per difetto	3.800

In definitiva, l'importo preteso è di € **3.800,00**, oltre spese generali di studio (€ 570), contributo previdenziale (€ 174,80) e i.v.a. nelle misure di Legge (€ 999,85), per complessivi € **5.544,65** lordi.

Quanto al rischio di soccombenza, lo stesso viene prudenzialmente stimato in possibile. Allego *curriculum vitae*, dichiarazione relativa a incarichi e polizza assicurativa in corso.

A completa disposizione dell'Ente per ogni chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI





UAG



Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
74023 GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: Accettazione preventivo – parti: Perrini c/AMAT S.p.A. .

Si fa seguito alla precedente, ns. prot. 6457 del 14/aprile/2021, con cui le è stato conferito l'incarico di rappresentare la Società nel giudizio in oggetto, per rappresentarLe che le competenze in suo favore saranno definite come da preventivo che ha inviato in data 06/05/2021, ns. prot. 7992/2021, del 07/05/2021.

Distinti saluti.

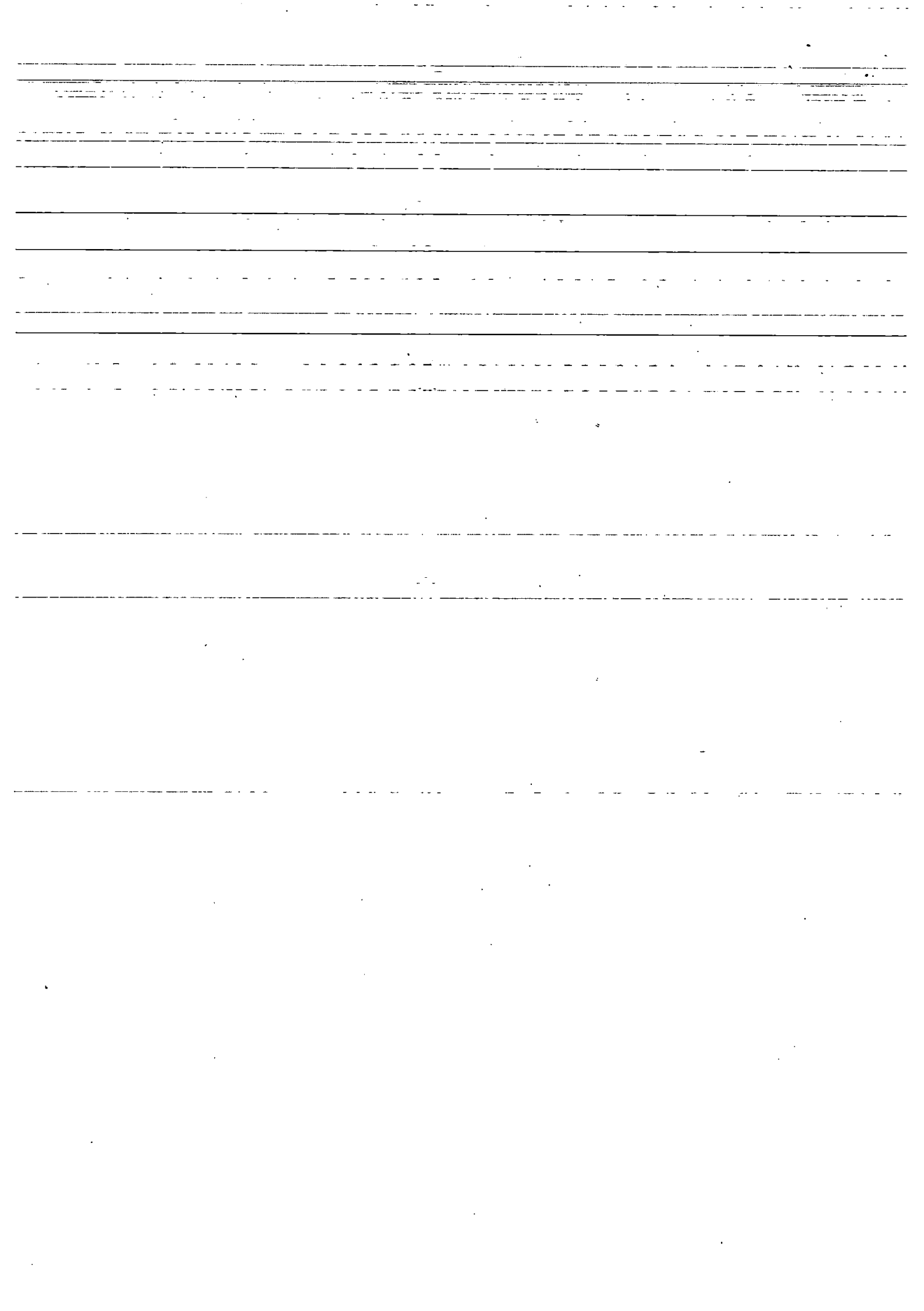
IL PRESIDENTE

(Avv.to Giorgia Gira)

Firmato digitalmente da

GIORGIA GIRA

CN = GIRA
GIORGIA
C = IT



POSTA CERTIFICATA: perrini c. amat (tribunale del lavoro di tar...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: perrini c. amat (tribunale del lavoro di taranto)

Mittente: "Per conto di: fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 22/11/2021, 18.49

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/11/2021 alle ore 18:49:13 (+0100) il messaggio "perrini c. amat (tribunale del lavoro di taranto)" è stato inviato da "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" indirizzato a: amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 070A9F72.014F6CA4.48C42391.CB00DA13.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 22/11/2021 at 18:49:13 (+0100) the message "perrini c. amat (tribunale del lavoro di taranto)" was sent by "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" and addressed to: amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 070A9F72.014F6CA4.48C42391.CB00DA13.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: perrini c. amat (tribunale del lavoro di taranto)

Mittente: GIUSEPPE FANELLI <fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it>

Data: 22/11/2021, 18.49

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

AVV. GIUSEPPE A. FANELLI

PREG.MA SIGNORA AVV. GIORGIA GIRA PRESIDENTE DELL'AMAT S.P.A.

Perrini c. **AMAT S.p.A.**

(Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro)

Con riferimento all'oggetto, ho il piacere di comunicare che, con la sentenza allegata,

integralmente recependo le tesi difensive svolte nell'interesse di codesta Azienda, il Tribunale del Lavoro di Taranto ha rigettato il ricorso proposto dal perrini, condannando lo stesso alle spese di lite.

Ho già provveduto a notificare il provvedimento ai difensori di controparte, ai fini della decorrenza del termine breve per l'eventuale proposizione di appello.

Ringrazio per la fiducia accordatami, riservo di comunicare gli eventuali sviluppi della vicenda e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

— Allegati: _____

postacert.eml	315 kB
5522607 copia informatica.pdf	227 kB
dati-cert.xml	889 bytes



R. G. n° 8319/2020

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato **fuori udienza**, ai sensi dell'art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34 (nel testo introdotto in sede di conversione dalla L. 17 luglio 2020 n° 77), la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di lavoro* promossa da:

PERRINI Giorgio

con gli avv. Lorenzo SCARANO e Maria PASTORE

- Ricorrente -

contro

"AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITÀ DELL'AREA DI TARANTO SPA", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Giuseppe A. FANELLI

- Convenuta -

OGGETTO: "RISARCIMENTO DANNI PER MANCATA ASSUNZIONE"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 3 dicembre 2020 **Giorgio PERRINI** ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittima condotta della convenuta consistita nell'aver determinato la sua mancata assunzione, mediante contratto di somministrazione per il tramite della AGENZIA "LAVORINT S.P.A.", in data 26 settembre 2020, e per l'effetto condannare l'AMAT S.P.A. a risarcirgli il danno patrimoniale asseritamente cagionatogli (commisurato al trattamento retributivo e contributivo perduto per effetto della mancata assunzione, ovvero in quell'altra somma che verrà ritenuta), nonché quello non patrimoniale (assumendo come parametro lo stesso trattamento retributivo e contributivo perduto per effetto della illegittima condotta posta in essere dalla società, ovvero in quell'altra somma che verrà ritenuta di giustizia), oltre accessori e rifusione di spese. In particolare, il ricorrente esprimeva che la convenuta,





dopo avergli comunicato (con nota prot. n° 0014457 del 18 settembre 2020) la decadenza (per sussistenza a suo carico di condanne penali irrevocabili) dalla graduatoria relativa alla selezione pubblica già indetta con delibera n° 115 del 26 novembre 2019 per l'assunzione a tempo determinato di conducenti di autobus, lo avrebbe illegittimamente pretermesso escludendolo anche da un elenco di persone da assumere per il tramite della suddetta AGENZIA mediante contratto di somministrazione (rispetto al quale la sussistenza a suo carico dei precedenti penali non sarebbe stata ostativa).

Si è (tempestivamente) costituita la **S.P.A. "AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITÀ DELL'AREA DI TARANTO"**, la quale ha contestato quanto dedotto da controparte e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa, documentalmente istruita, è stata infine trattata (previo specifico provvedimento reso da questo giudice, senza udienza e senza la partecipazione fisica dei difensori e delle parti) sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 221, co. 4, **D.L. 19 maggio 2020 n° 34** (nel testo introdotto in sede di conversione dalla **L. 17 luglio 2020 n° 77**), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, nonché il principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a CASS. SEZ. VI-LAV. 28 MAGGIO 2014 N° 12002.





Il ricorso è **infondato** e, quindi, deve essere rigettato.

In primo luogo, infatti, la prospettazione attorea risulta non idoneamente dimostrata in punto di fatto, dovendosi rilevare l'estrema genericità della circostanza - posta a fondamento della pretesa attorea - secondo la quale l'esclusione dall'elenco di persone da assumere per il tramite della AGENZIA "LAVORINT S.P.A." mediante contratto di somministrazione sarebbe imputabile alla convenuta per avere essa inviato una lista di persone "gradite", in cui appunto sarebbe stato omesso il nominativo dell'odierno ricorrente.

Premesso che - pur a fronte della **specificata contestazione** formulata *ex adverso* - di tale lista non è stata addotta alcuna prova documentale, deve altresì rimarcarsi che nessun particolare è stato addotto in ordine ad alcun ulteriore elemento, come ad esempio la data esatta in cui essa sarebbe stata stilata, chi ne avrebbe deciso il contenuto, chi precisamente l'avrebbe sottoscritta, a chi esattamente sarebbe stata inviata e quale responsabile della AGENZIA l'avrebbe posta a fondamento della individuazione dei soggetti da assumere con contratto di somministrazione.

Trattasi di elementi il cui accertamento sarebbe stato assolutamente necessario, onde poter eventualmente accertare la condotta illecita che il ricorrente asserisce potersi imputare alla società convenuta, *maxime* in relazione alle **modalità** ed alla **efficacia determinativa** della prospettata **induzione** nei confronti della AGENZIA in ordine alla scelta dei lavoratori da somministrare.

Appare quindi evidente che, rispetto ai suddetti essenziali presupposti della tesi attorea, sia comunque insufficiente la mera prova testimoniale richiesta sulla seguente circostanza articolata *sub* n. 2 a pag. 11 del ricorso: "*qualche giorno prima del 26.9.2020, la Direzione dell'Amat ha inviato alla Lavorint una lista di persone da assumere con contratto di somministrazione di lavoro per essere immediatamente inviati a svolgere le stesse mansioni di autista di bus*", sicché proprio per tale motivo la prova testimoniale non è stata ammessa, apparendo comunque **non decisiva** (cfr. *ex plurimis* CASS. SEZ. VI-I, 17 GIUGNO 2019 N° 16214, CASS. SEZ. II, 29 OTTOBRE 2018 N° 27415, CASS. SEZ. VI-I, 7 MARZO 2017 N° 5654 e CASS. SEZ. III, 9 GIUGNO 2016 N° 11810).





Ad ogni modo, in punto di diritto, la tesi attorea risulta comunque non condivisibile nella parte in cui – pacifica essendo la sussistenza di un **motivo ostativo** rispetto alla **assunzione** (anche con contratto di lavoro a tempo determinato) alle dipendenze della convenuta (in ragione dei **precedenti penali** a carico del lavoratore – si sostiene che tale circostanza sarebbe stata **non ostativa** rispetto alla prestazione di attività lavorativa presso la medesima convenuta sulla base di contratto di somministrazione stipulato per il tramite della suddetta AGENZIA.

Ed invero – trattandosi di eventuale vizio genetico del contratto che ne determina la nullità con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro (cfr. CASS. LAV. 19 OTTOBRE 2020 N° 22673 e CASS. LAV. 11 LUGLIO 2019 N° 18699) – consentire in tal guisa lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un soggetto che non avrebbe potuto stipulare un valido contratto di assunzione avrebbe sostanzialmente determinato una **elusione** di **norma imperativa**, con conseguente verosimile **nullità** del negozio giuridico, anche perché eventualmente stipulato in fraudem legis (come certamente può avvenire anche in tema di somministrazione di lavoro: cfr. CASS. LAV. 16 NOVEMBRE 2018 N° 29629).

Deve infatti opinarsi che: *"La peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 cod. civ., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è **illecito il risultato** che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare"*, con la precisazione che il contratto in frode alla legge si caratterizza per l'unicità della dichiarazione negoziale, diretta alla realizzazione di una particolare finalità antiggiuridica e per questo si distingue dalla simulazione in generale e dalla simulazione relativa fraudolenta, implicando quest'ultima la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l'esistenza di due negozi giuridici (il simulato e il dissimulato) al fine di eludere norme imperative (cfr. CASS. SEZ. III, 26 GENNAIO 2010 N° 1523).





E tale situazione, conseguentemente, sembra possa ragionevolmente **escludere** la possibilità di configurare la lesione di un legittimo affidamento del lavoratore, eventualmente suscettibile di risarcimento, trattandosi di norme imperative concernenti i requisiti di validità delle assunzioni e di circostanze di fatto conosciute o conoscibili mediante l'uso della normale diligenza (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2020 N° 2316, CASS. LAV. 16 FEBBRAIO 2021 N° 4057 e CASS. LAV. 29 LUGLIO 2019 N° 20415).

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi anche nell'ipotesi - pure formulata da parte ricorrente - in cui la convenuta avesse nondimeno prestato acquiescenza alla somministrazione di lavoro, sempre per il tramite della medesima AGENZIA, di altri lavoratori che asseritamente si trovavano nella sua stessa situazione: è evidente, infatti, che l'eventuale assunzione illegittima di un soggetto terzo non avrebbe reso ex se legittima l'assunzione del ricorrente, ove non ne sussistessero i presupposti.

Deve pertanto concludersi per l'integrale **rigetto** del ricorso.

Le **spese** del giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo con riferimento al **valore** della controversia fissato in base al criterio del **disputatum** (cfr. *ex plurimis* CASS. SEZ. III, 12 GENNAIO 2011 N° 536), vanno poste **a carico del ricorrente**, sulla base della **soccombenza ex art. 91 cpc.** (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo: cfr. CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2008 N° 19456 e CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N° 25141).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, **rigetta** il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.

Taranto, **19 novembre 2021.**

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. **Cosimo MAGAZZINO**)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6546833970 Data SDI: 20/01/2022 10:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Avv. Giuseppe Antonio FANELLI Via Firenze n.40 74023 - Grottaglie - TA - IT P.IVA: IT01726750738 Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

159/22
28/1/22

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4	2022-01-20	EUR 9.984,28
Causale			
Consiglio di Stato - appello cautelare c. Fulmine srl			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
controversia Consiglio di Stato c. Fulmine srl - appello cautelare - compenso e spese generali di studio	1	7.475,00	7.475,00	SI	22 %
anticipazioni non imponibili	1	500,00	500,00		(N2.2)

Dati Ritenuta

Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	1.495,00	20 %	A

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	299,00	7.475,00	22 %		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	7.774,00	1.710,28
N2.2 (Non soggette - altri casi) Fuori campo IVA	0 %	500,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-20	EUR 8.489,28	Banca Widiba	IT56N0344214239000051767208

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001oe5j6

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 26
DATA DI REGISTR. 20 GEN. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6546833970 Data SDI: 20/01/2022 10:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Avv. Giuseppe Antonio FANELLI Via Firenze n.40 74023 - Grottaglie - TA - IT P.IVA: IT01726750738 Cod. Fiscale: FNLGPP61D19E205R Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4	2022-01-20	EUR 9.984,28
Causale			
Consiglio di Stato - appello cautelare c. Fulmine srl			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	Ritenuta	IVA
controversia Consiglio di Stato c. Fulmine srl - appello cautelare - compenso e spese generali di studio	1	7.475,00	7.475,00	SI	22 %
anticipazioni non imponibili	1	500,00	500,00		(N2.2)

Dati Ritenuta

Tipo Ritenuta	Importo Ritenuta	Aliquota Ritenuta	Causale Pagamento
Ritenuta di acconto persone fisiche	1.495,00	20 %	A

Dati Cassa Previdenziale

Tipo Cassa	Al. Cassa	Importo Cassa	Imponibile Cassa	Al. IVA	Ritenuta	Natura
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	4 %	299,00	7.475,00	22 %		

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

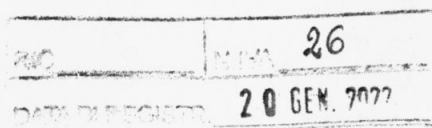
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
	22 %	7.774,00	1.710,28
N2.2 (Non soggette - altri casi) Fuori campo IVA	0 %	500,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-01-20	EUR 8.489,28	Banca Widiba	IT56N0344214239000051767208

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00001oe5j6

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20 GEN 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

28-01-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del 20/07/2021 Prot. 13694/21

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

26-01-2022

Firma

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Rep 13694



UAG

Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
74023 GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: Conferimento incarico – Ricorso al TAR con istanza cautelare parti: Fulmine Group S.r.L. – AMAT S.p.A. .

Giusta intese intercorse e preso atto del parere da lei espresso in relazione alla controversia in oggetto in data 16/07/2021 (prot. 13684), ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di curare gli interessi della Società in ordine al contenzioso in oggetto.

Le competenze legali in suo favore saranno definite, come da preventivo del 20/07/2021, prot. 13683,

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

- 1) curriculum vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) il rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto);
- 4) copia della polizza assicurativa professionale.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

dm

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0013694/2021 del 20/07/2021 ore: 12:04:13

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fulmine c. amat (tar lecce)

Mittente: "Per conto di: fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 19/10/2021, 13.09

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/10/2021 alle ore 13:09:48 (+0200) il messaggio "fulmine c. amat (tar lecce)" è stato inviato da "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: C97AF02A.00D071C2.983E3CBD.E3E6EC46.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 19/10/2021 at 13:09:48 (+0200) the message "fulmine c. amat (tar lecce)" was sent by "fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: C97AF02A.00D071C2.983E3CBD.E3E6EC46.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: fulmine c. amat (tar lecce)

Mittente: GIUSEPPE FANELLI <fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it>

Data: 19/10/2021, 13.09

A: amat <amat@pec.amat.ta.it>

AVV. GIUSEPPE A. FANELLI

PATROCINANTE DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Preg.ma Signora Avv. Giorgia GIRA, Presidente dell'AMAT di Taranto

Fulmine Group s.r.l. c. AMAT Taranto e altri
(T.A.R. Lecce)

Con riferimento all'oggetto, trasmetto copia dell'ordinanza n.584/2021, con la quale il T.A.R. di Lecce ha accolto l'istanza di sospensiva incidentalmente proposta dalla

ricorrente.

La decisione cautelare *de qua* suscita forti perplessità ove si consideri:

- da un lato, che la pretesa della ricorrente (che ovviamente non ha presentato offerta per partecipare alla gara), mirando alla rinnovazione della procedura, è di tipo demolitorio rispetto alla gara stessa, con la conseguenza che **una misura di tipo sospensivo, senza attribuire il benchè minimo beneficio alla Fulmine, reca solo danno alla stazione appaltante, privandola della possibilità di affidare il servizio a prezzi convenienti anche fino alla celebrazione dell'udienza di merito; e ciò anche a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle censure fatte valere dalla Fulmine Group;**

- dall'altro, che del tutto irrilevante è la considerazione (contenuta nell'ord.za trasmessa) secondo cui sarebbe *"apprezzabile il periculum in mora, in termini di pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della ricorrente, ove - nelle more della decisione - fosse stipulato il contratto con la controinteressata Poste Italiane S.p.a., risultata aggiudicataria in virtù di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione AMAT n. 15 dell'8.10.2021"*;

- il T.A.R., infatti, sembra non aver considerato che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, una volta impugnato il bando di una gara, il ricorrente non è nemmeno onerato dell'impugnazione dell'eventuale aggiudicazione della stessa, posto che **l'accoglimento del ricorso contro il bando comporterebbe l'automatica caducazione dell'aggiudicazione;**

- ad analoghe conclusioni non può non pervenirsi anche quanto al contratto nelle more sottoscritto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo sussistano le condizioni perché l'Azienda impugni l'ordinanza cautelare n.584/2021.

A tale fine, per evitare ogni allungamenti dei tempi e comunque per consentire all'Azienda una più completa valutazione della vicenda, mi permetto di formulare il preventivo del compenso per l'eventuale proposizione dell'appello.

Tenuto conto del valore della controversia e dei valori minimi da prendere in considerazione, dati particolari rapporti con la Sua persona e l'Azienda, **ho deciso di applicare una riduzione sui minimi maggiore di quella normalmente praticata (20%).**

Fase	Minimo tariffario ex D.M. n.55/2014
Studio	2.363
Introduttiva	1.450
Trattazione	1.418
Decisionale	3.475
Totali	8.706
Con riduzione del 25%	6.529
Compenso richiesto	6.500

La mia proposta di compenso è quindi di € **6.500,00** per l'intera attività. Allo stesso importo dovranno essere aggiunti: le spese generali, il contributo previdenziale, l'i.v.a.

nelle misure di Legge e le spese di trasferta.

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: fulmine c. amat (tar lecce)

A Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, resto in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

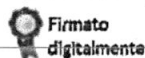
—Allegati:—

postacert.eml	208 kB
TAR Lecce ord.za n.584_2021.pdf	139 kB
dati-cert.xml	864 bytes

Pubblicato il 14/10/2021

N.00584 2021 REG.PROV.CAU.

N. 01125/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2021, proposto da

Fulmine Group S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli, Daniele Bracci, Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - AMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Martucci, Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Citypost S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di gara prot. n. 10245 del 10 giugno 2021 con cui AMAT S.p.A., Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, ha indetto la *"procedura aperta n. 18/2021 per l'affidamento del servizio di spedizione e notifica atti giudiziari per la durata di tre anni"* - CIG: 8785062E7D, rettificato con avviso del 7 luglio 2021, nella parte in cui all'art. 4 prescrive, tra i requisiti di partecipazione alla gara, il possesso di: (i) *"licenza individuale speciale, di cui al D.lgs. 261/1999 art. 5, rilasciata dal MISE"*; (ii) Attestazioni di conformità alle linee guida (paragrafo C5), emanate dal Ministero della Giustizia il 30/04/2020, tipologia *"A1 atti giudiziari – contravvenzioni"*, Ambito *"Nazionale"*, da intendersi, come precisato nei successivi chiarimenti resi della Stazione Appaltante, quale titolarità di licenza individuale speciale di tipo A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada in ambito nazionale;
- dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, in particolare, ove è stato specificato, al chiarimento n. 10, che *"la licenza A2 non è sufficiente per integrare il requisito di partecipazione alla gara, riferita ad un servizio di carattere nazionale: si conferma pertanto la richiesta di autorizzazione del tipo A1, che abiliti la notifica su tutto il territorio nazionale"* e, al chiarimento n. 8, che *"l'indicazione 'A1' è corretta e che non trattasi di refuso, in quanto il servizio richiesto è di carattere nazionale"* (docc. 3 e 4);
- del bando di gara, nella parte in cui ha omissso di suddividere l'appalto in lotti e in particolare, dell'art. 2 nella parte in cui ha stabilito che *"l'appalto è costituito da un unico lotto"*, nonché del medesimo bando di gara nella parte in cui non ha comunque previsto soluzioni volte a consentire la massima partecipazione alla procedura di affidamento, tra cui quella suggerita dall'ANAC all'art. 3 delle *"Linee Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali"* (Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014), consistente nell'affidamento all'aggiudicatario del solo recapito nelle zone coperte direttamente da quest'ultimo, affidando il restante

servizio a Poste Italiane;

- del bando di gara, nella parte in cui, all'art. 2, ha previsto quale criterio di attribuzione del punteggio tecnico il grado di copertura diretta dei CAP nazionali (criterio n. 2);
- ove occorra, della delibera prot. n. 10244 del 10 giugno 2021 con cui è stata autorizzata l'indizione della procedura;
- di tutti gli atti di indizione della procedura, anche se ignoti, sconosciuti e non comunicati;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - AMAT S.p.A. e di Poste Italiane S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Podda, in sostituzione dell'avv. P. Giordano, per la parte ricorrente, avv. G. Fanelli e avv. G. Casamassima, quest'ultima in sostituzione dell'avv. L. Martucci, per le parti resistenti;

Ritenuto che sia positivamente apprezzabile il *fumus* di fondatezza della domanda, giacché:

a) secondo condivisibile giurisprudenza, *"...l'amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, solo quando*

tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito” (in tal senso, *ex multis*, TAR Lazio - Roma, n. 8420/2021; TAR Lazio - Roma, n. 13049/2020; TAR Sicilia - Palermo, n. 2712/2020);

b) nel caso in esame, a fronte dell'espresso chiarimento da parte della Stazione appaltante che *“il servizio di spedizione e notifica degli atti giudiziari richiesto ricade nella maggior parte dei casi, circa il 90%, nel territorio della Provincia di Taranto”*, la previsione del bando di gara – con cui è stata limitata la partecipazione alla procedura concorsuale alle sole imprese in possesso della licenza individuale speciale di tipo *“Al atti giudiziari - contravvenzioni”*, relativa alle notifiche in ambito nazionale – appare irragionevole e sproporzionata, in rapporto ai principi di libera concorrenza e di liberalizzazione del mercato dei servizi postali;

c) inoltre, negli atti di gara la previsione del suddetto requisito di partecipazione non è motivata con riferimento a particolari esigenze della specifica procedura, né sono chiarite, *ex art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016*, le ragioni per cui non si può ricorrere alla suddivisione del servizio *de quo* in lotti distinti per ambito territoriale;

Ritenuto, altresì, che sia apprezzabile il *periculum in mora*, in termini di pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi della ricorrente, ove - nelle more della decisione - fosse stipulato il contratto con la controinteressata Poste Italiane S.p.a., risultata aggiudicataria in virtù di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione AMAT n. 15 dell'8.10.2021;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio 2022.

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda,
accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio
2022.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Andrea Vitucci, Referendario

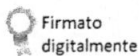
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 03/12/2021



N.06409 2021 REG.PROV.CAU.
N. 09092/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

N.06409 2021 REG.PROV.CAU.
N. 09092/2021 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9092 del 2021,
proposto da

Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto - AMAT s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fanelli,
con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

contro

Fulmine Group s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli ed Alessandro Bonanni, con
domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dagli avvocati Luciano Martucci e Gennaro Terracciano, con domicilio
digitale come da Pec Registri di giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
Sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 584/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 Cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fulmine Group s.r.l. e di Poste Italiane s.p.a.;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021, il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Fanelli, Terracciano e Bonanni;

Considerato che Fulmine Group non ha partecipato alla gara e che pertanto dall'accoglimento della domanda cautelare non sembra poter ottenere direttamente il bene della vita perseguito, cioè l'aggiudicazione;

Ritenuto che la fissazione dell'udienza di merito per il 13.1.2022 garantisce in ogni caso le esigenze cautelari dell'appellante;

Ritenuto poi che, nella valutazione dei contrapposti interessi vada garantita l'esigenza di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio su cui si controverte;

P.Q.M. non sembra poter ottenere direttamente

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'attuale fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

(Sezione Quinta) accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare

proposta in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite dell'attuale fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

N. 09092/2021 REG.RIC.

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

IL SEGRETARIO

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli